



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 del 12.01.2023

Oggetto:

COPIA

Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria.

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 14:05, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	A
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
SCANU UBALDO	ASSESSORE	P
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	A
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori SANNA CLAUDIA, CHERCHI GIORGIANA, SCANU UBALDO, SCARPA ANGELA

Visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29.11.2022 ed in particolare l'articolo 13, rubricato "Sedute della Giunta".

Come indicato nel frontespizio del presente atto:

All'appello delle ore 14:05 del 12 gennaio 2023 risulta:

- Il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale.
- Il Sindaco MAURO USAI è presente fisicamente nella casa comunale.
- Gli Assessori CLAUDIA SANNA, GIORGIANA CHERCHI, UBALDO SCANU e ANGELA SCARPA sono presenti in collegamento da remoto.
- Sono assenti gli Assessori FRANCESCO MELIS e ALESSANDRO LOREFICE.
- Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano le disposizioni regolamentari stabilite dalla sopracitata deliberazione di Consiglio comunale

La Giunta comunale

Visto il decreto legislativo n.118/2011 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: *Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023- 2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)*”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: *“Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione”*;

dato atto che i suddetti documenti rappresentano gli strumenti essenziali per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione di tutta l'attività dell'Ente;

richiamati l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e l'articolo 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

visto l'art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce:

1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al

primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (... terzo periodo soppresso n.d.r);

evidenziato che il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;

atteso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:
"1. *Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di*

diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano **il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel** rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”

preso atto che, in data 30 giugno 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, avente ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

visto in particolare l’articolo 1, comma 1 del sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, il quale prevede che, nei Comuni con più di 50 dipendenti, i seguenti piani siano assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- a) Piano dei fabbisogni e Piano delle azioni concrete;
- b) Piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali;
- c) Piano della performance;
- d) Piano di Prevenzione della Corruzione;
- e) Piano organizzativo del lavoro agile;
- f) Piano di azioni positive;

evidenziato che l’articolo 1, comma 2 del sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, prevede inoltre che: *“Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO”*;

evidenziato, altresì, che l’art. 1, comma 4 del medesimo D.P.R. 81/2022 prevede la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando, pertanto, la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;

dato atto, inoltre, che l’art. 2, comma 1 del D.P.R. 81/2022 prevede che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano

dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

visto il decreto 30 giugno 2022, n. 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica: "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 07.09.2022 e in vigore dal 22 settembre 2022;

considerato che il suddetto decreto 30 giugno 2022, n. 132 prevede la seguente composizione del PIAO:

- 1) Scheda anagrafica dell'Ente;
- 2) Sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione;
- 3) Sezione Organizzazione e Capitale Umano;
- 4) Sezione Monitoraggio;

atteso che ciascuna suddetta sezione del PIAO è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

dato atto che in considerazione di quanto sopra:

- il PEG rimane un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio preventivo per ciascun Dirigente;
- il PIAO ha come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso";

preso atto che pertanto PEG e PIAO sono due documenti distinti di programmazione operativa, da approvarsi successivamente ed in coerenza con il bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori;

visto inoltre il punto 10.2 del Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio pubblicato sul sito Arconet (Armonizzazione contabile enti territoriali) della Ragioneria Generale dello Stato, il quale stabilisce che:

Il PEG assicura un collegamento con:

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*

- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.*

precisato che i Piani Esecutivi di Gestione si compongono di:

- una parte quantitativo-monetaria, attraverso la quale sono assegnate le risorse presenti nei vari macroaggregati di spesa e categorie di entrata;
- una parte prettamente qualitativa, con la quale sono definiti gli obiettivi gestionali, in correlazione alle linee programmatiche tracciate nel Documento Unico di Programmazione;

atteso che nell'ambito dell'iter di predisposizione del PIAO 2023 -2025 si sta provvedendo a redigere il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance i quali conseguentemente fanno parte del citato Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

considerato inoltre che il PEG 2023 – 2025, anch'esso in corso di predisposizione, si accorderà pertanto con il PIAO, prevedendo il PEG gli obiettivi generali e il PIAO gli obiettivi più strettamente dettagliati ed esecutivi;

ritenuto che, in costanza di predisposizione dei suddetti documenti:

- sia comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai Dirigenti dei servizi, in quanto ad essi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e sono responsabili in via esclusiva della gestione dei relativi risultati in riferimento agli obiettivi dell'Ente;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, attribuisce ai Dirigenti (Centri di costo) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi;
- i Dirigenti delle singole unità operative devono garantire l'assolvimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del D.Lgs. n. 165/2001;

visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 24.10.2022 avente ad oggetto "*Rimodulazione organizzativa uffici comunali*", con la quale:

- veniva approvata la nuova struttura organizzativa dell'ente e, contestualmente, venivano attribuiti ai singoli Settori dell'Ente i rispettivi uffici e servizi;
- veniva confermata, nell'ambito dei settori dell'Ente, la previsione di n. 7 posizioni organizzative;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali", integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

considerate in particolare le funzioni assegnate ai Dirigenti di Settore;

ritenuto in attesa di completare la definizione degli obiettivi per il triennio 2023 -2025 ed in particolare per l'anno 2023, fondamentale distribuire le risorse ai centri di responsabilità e di approvare, conseguentemente, il PEG, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione, limitatamente alla sua componente finanziaria al fine di autorizzare i Dirigenti a compiere gli atti di gestione finanziaria per poter garantire il normale funzionamento dei servizi e non bloccare l'attività amministrativa dell'Ente;

ritenuto altresì, per quanto esposto, di autorizzare con questo stesso atto i titolari dei PEG ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi collegati all'attività e al raggiungimento degli obiettivi generali previsti nel DUP e prefissati nei limiti dello stanziamento previsto nel piano esecutivo di gestione assegnato, in ossequio al principio autorizzatorio cui è improntato il bilancio a valenza pluriennale, nei limiti degli stanziamenti in esso previsti;

precisato che tutti gli atti amministrativi adottati dal 01.01.2023 da parte dei Dirigenti, finalizzati alla prosecuzione dell'attività ordinaria e discendenti dal PEG finanziario, si intendono con la presente formalizzati;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Piano Esecutivo di Gestione dei Centri di responsabilità come di seguito ripartito:
 - a) parte finanziaria per gli anni 2023 (cassa e competenza) 2024 e 2025 (competenza), con l'indicazione dei capitoli affidati alla competenza dirigenziale, come contenute nelle stampe allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante:
 - PEG parte Entrate (Allegati dal n. 1 al n.5);
 - PEG parte Uscite (Allegati dal n. 1 al n.5);
2. di dare atto che:
 - a) il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2023/2025;
 - b) le risorse assegnate ai Dirigenti sono adeguate agli obiettivi prefissati nel Dup e concernenti la gestione generale di funzionamento dei servizi;
 - c) l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei Dirigenti, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

3. di procedere successivamente all'approvazione del PEG con riferimento alla parte generale degli obiettivi e alla approvazione del PIAO con l'individuazione specifica, tra l'altro, delle schede dettagliate degli obiettivi accompagnate dagli indicatori di performance;
4. di procedere altresì ad ogni altro adempimento richiesto dalle vigenti disposizioni;
5. di sottoporre i Dirigenti a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi generali di mantenimento e funzionamento dei servizi e correlati alle risorse di PEG assegnati;
6. di precisare che tutti gli atti amministrativi adottati dal 01.01.2023 da parte dei Dirigenti, finalizzati alla prosecuzione dell'attività ordinaria e discendenti dal PEG finanziario, si intendono con la presente formalizzati;
7. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti e al Nucleo di valutazione;
8. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 12/01/2023

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 12/01/2023

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/01/2023

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **13/01/2023** al **28/01/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13/01/2023, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 28/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 13.01.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS